

Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
Segreteria Generale
Via Trionfale, 79/A - 00136 Roma



Tel. 06-3975901 (6 linee r.a.) Fax 06 39733669
c.c.p. n. 37600008
Cod. Fisc. 97078840580

Prot. 23.835

Roma 25 gennaio 2012

Al Vice Capo del Dipartimento della
Amministrazione Penitenziaria
Cons. Dott.ssa Simonetta MATONE
ROMA

e, p. c. :

Al Capo del Dipartimento della
Amministrazione Penitenziaria
Pres. Dott. Franco Ionta
ROMA

Al Direttore Generale del Personale e
della Formazione del D.A.P.
Cons. Dott. Riccardo TURRINI VITA
ROMA

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali
e per le Relazioni con il Pubblico del
Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
ROMA

OGGETTO: Competenza del medico fiscale.

Questa O.S., in riferimento alla nota n. 026391 del 23 gennaio 2012, di pari oggetto, deve necessariamente formulare alcune osservazioni, tenuto conto che sono state preannunciate direttive in materia.

Infatti, se da un lato, viene esclusa la "prevalenza" del certificato del medico fiscale su quello del medico curante, non avendo la legge voluto imprimere, alla valutazione del medico fiscale, la valenza di pubblica fede, consentendo, pertanto, la sindacabilità comparativa della medesima in sede giurisdizionale, dall'altro lato, tale prevalenza viene, tuttavia, di fatto, affermata mediante il richiamo alle procedure adottate dall'INPS, tanto che il dipendente, nel caso in cui la prognosi sia ridotta, è tenuto a rientrare in servizio, salvo diverso e ulteriore certificato del medico curante.

Al dipendente, qualora si verifichi una discordanza di carattere clinico, in quanto la prognosi iniziale, se non quando la diagnosi, non sia condivisa in occasione del controllo disposto, dando luogo ad una riduzione, viene riconosciuta solo la possibilità di contestare la valutazione del medico fiscale e richiederne l'annotazione sul referto.

E' evidente che in assenza, di regola, di cognizioni mediche specifiche, la contestazione del dipendente si risolverà in una contestazione della mera divergenza tra le due prognosi o diagnosi, senza considerare che non viene chiarito se il medico fiscale sia tenuto all'annotazione sul referto, tanto che, in caso di rifiuto in tal senso, il dipendente rimarrebbe privo di tutela.





Segreteria Generale

Inoltre, nulla viene chiarito nel caso in cui il coordinatore sanitario della ASL o dell'INPS definisca la divergenza a favore del medico curante.

In altri termini, l'indebita accurtazione dei giorni indicati nella prognosi, qualora venga riconosciuta dai suddetti referenti, soprattutto a notevole distanza di tempo, attribuirebbe al dipendente un diritto al recupero dei giorni di malattia illegittimamente persi o il diritto ad un risarcimento.

Ferme restando, comunque, una riflessione e una valutazione anche in ordine all'adesione a procedure dell'INPS che non dovrebbe avere voce in capitolo, dal momento che nei confronti del personale del Corpo il riferimento più pertinente dovrebbe essere quello del Dipartimento della Funzione Pubblica, si ritiene, a titolo di fattiva collaborazione, necessario rivisitare l'intendimento espresso dal D.A.P. nei sensi delineati.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Donato CAPECE)